

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2517

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABRIS, ROSSI GASPARRINI, SATTA, CIOFFI, ADENTI,  
AFFRONTI, CAPOTOSTI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA,  
LI CAUSI, MORRONE, PICANO, ROCCO PIGNATARO**

Legge quadro per la famiglia

*Presentata il 16 aprile 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di descrivere un quadro normativo di riferimento chiaro e omogeneo per tutti gli interventi concernenti la famiglia.

Con l'articolo 1 sono stabilite le finalità generali della proposta di legge, che fissa i principi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia, in attuazione della Costituzione e degli atti internazionali vigenti in materia di diritti umani, attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.

I principi fondamentali richiamati all'articolo 1 sono enunciati all'articolo 2, ai sensi del quale la famiglia, intesa come

società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, è un soggetto giuridico ed è, pertanto, titolare di diritti, nonché destinataria di tutela da parte dello Stato, il quale riconosce la famiglia come realtà sociale preesistente alla comunità politica e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.

In particolare, lo Stato riconosce nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità, e in forza di tale riconoscimento promuove, in cooperazione con gli altri enti territoriali, il servizio pubblico alla famiglia, cioè ogni attività resa da strutture pubbliche o private senza fini di lucro allo scopo di sostenere e valorizzare la famiglia stessa, nel rispetto delle convinzioni etiche, poli-

tiche e religiose dei cittadini, attraverso la tutela della vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione al periodo prenatale e all'infanzia, la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale che la famiglia svolge nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

L'articolo 3 detta gli obiettivi che devono perseguire le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze. Più specificatamente, esse devono sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo; garantire la libertà delle scelte educative per i figli anche attraverso adeguati sostegni di carattere economico e la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione; garantire il diritto alla procreazione e al dignitoso mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose; assicurare adeguato sostegno all'assistenza diretta da parte delle famiglie ai cittadini anziani o disabili; promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla costituzione di reti primarie di solidarietà, nonché l'associazionismo e la cooperazione familiare, al fine di favorire lo sviluppo di forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili; promuovere le iniziative delle reti sociali tendenti a sviluppare le capacità delle famiglie di assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali; promuovere la realizzazione di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia; promuovere attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore e che aiutano a combattere il fenomeno della dispersione scolastica; tutelare il be-

nessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di basso reddito o comunque di disagio, nonché l'adeguata formazione e il costante aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia; promuovere l'attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché iniziative a sostegno della madre e del bambino vittime di violenze familiari; promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori; realizzare interventi volti a rimuovere difficoltà economiche, sociali, familiari che possono indurre la madre alla interruzione volontaria della gravidanza, nonché a diffondere informazioni relative alla possibilità di partorire o di affidare il neonato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale conservando l'anonimato.

L'articolo 4 sancisce il diritto ad avere una famiglia, che svolge un ruolo fondamentale per tutti i suoi componenti, i quali assumono al suo interno una posizione di centralità. Lo Stato è impegnato a rimuovere gli impedimenti sociali ed economici che non consentono l'effettiva esplicazione di tale diritto, in particolare favorendo la compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni. Nell'ambito dello stesso articolo è inoltre stabilito il principio in forza del quale il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.

L'articolo 5 mira a garantire a tutti i figli gli stessi diritti e le medesime tutele, siano essi nati all'interno o al di fuori del matrimonio. In proposito, è utile ricordare che l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione stabilisce che « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». La *ratio* di questa norma è certamente quella dell'equiparazione giuridica tra la filiazione legittima e la filiazione

naturale, ma la presenza di una clausola di compatibilità sembra evidenziare come la logica discriminatoria non sia del tutto superata. Infatti, sebbene la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151 del 1975) abbia sancito il principio dell'uguaglianza dei diritti tra la filiazione legittima e quella naturale, eliminando concretamente diverse forme discriminatorie di ordine patrimoniale tra i figli, nella corrente disciplina codicistica permangono non poche limitazioni gravanti nella sfera giuridica dei figli naturali e la tutela dei loro diritti è garantita solo nella misura in cui non interferisce con l'equilibrio costituitosi all'interno della famiglia legittima.

In questa realtà normativa, quindi, gli interessi dei figli naturali sono ancora posti in posizione gerarchicamente inferiore rispetto agli interessi della famiglia legittima, a dimostrazione del fatto che il completamento del processo di democratizzazione del sistema familiare non si è ancora concluso.

Per questo motivo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede la sostituzione dell'articolo 74 del codice civile con una nozione di parentela più ampia di quella che attualmente contiene, in quanto stabilisce che si debba considerare parentela il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite a prescindere dal fatto che la filiazione sia avvenuta all'interno o al di fuori del matrimonio.

Con i commi da 3 a 8 si propone, da un lato, di modificare il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile, il quale contiene l'espresso divieto del riconoscimento dei figli naturali ai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La modifica proposta interviene a sanare un'evidente discriminazione per quei figli naturali che, avendo genitori di età inferiore a sedici anni, non si vedono riconosciuto il diritto allo stato di figlio naturale riconosciuto; dall'altro, si predispongono misure di sostegno al genitore minore di età che abbia provveduto al riconoscimento del proprio figlio naturale, al fine di consentire al minore di essere

educato e mantenuto dai propri genitori naturali.

La disposizione di cui al comma 9 prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 258 del codice civile in tema di effetti del riconoscimento del figlio naturale, che, nella formulazione vigente, dispone che « Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto ». La modifica proposta consente di eliminare il principio per cui il figlio naturale riconosciuto non assume vincoli di parentela (articolo 74 del codice civile) con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto. L'unica possibilità, che peraltro risulta essere poco conosciuta, per superare questo limite è oggi rappresentata dalla « legittimazione » del figlio naturale, un residuo antistorico che avviene per susseguente matrimonio dei genitori naturali o per provvedimento del giudice, e che fa acquisire al figlio nato fuori dal matrimonio la qualità di « figlio legittimo », con tutti i diritti connessi a tale qualità.

Con il comma 10 si aggiunge un ulteriore comma all'articolo 262 del codice civile, con il quale si dettano disposizioni in ordine all'assunzione da parte del figlio naturale del cognome del padre, prevedendo che il giudice debba, in ogni caso, tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà di entrambi i genitori.

Con i commi 11 e 12 si intende intervenire sulle norme che disciplinano il disconoscimento: nell'ipotesi di figlio legittimo (o presunto tale, in quanto nato non prima di sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, e non oltre dieci mesi dal suo scioglimento, o dal divorzio), infatti, l'azione di disconoscimento è estremamente limitata: deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un termine breve (dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio; dal padre entro un anno dalla nascita del figlio o dal giorno in cui ne ha avuto notizia; dal figlio entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene, successivamente, a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'azione) e la legittimazione attiva spetta solo a madre, padre, figlio, o a un

curatore speciale nominato su istanza del figlio sedicenne ovvero del pubblico ministero (articolo 244 del codice civile); invece, in caso di figlio naturale, l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è imprescrittibile e può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (articolo 264 del codice civile).

Con i commi 13, 15, 20 e 24 si sopprimono i riferimenti ai figli « legittimati » contenuti negli articoli 291, 536, 567 e 687 del codice civile, al fine di attuare concretamente la già prevista parificazione tra figli legittimi e figli naturali, eliminando l'istituto della legittimazione dei figli naturali riconosciuti.

Con il comma 14 si estendono ai figli naturali riconosciuti le disposizioni dell'articolo 155 del codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare.

Con il comma 16 si eliminano il diritto di commutazione e ogni richiamo all'istituto contenuto in altre norme, salvo il diritto di prelazione dei coeredi in caso di alienazione dei beni ereditati, facendo venire meno così una forma di autentica discriminazione tra figli legittimi e naturali che ancora purtroppo vige nel nostro ordinamento.

Con i commi 17, 18, 19 e 23 si provvede ad assicurare piena parificazione anche agli ascendenti naturali di un individuo modificando le norme in tema di « Riserva a favore degli ascendenti legittimi » (articolo 538 del codice civile), in tema di « Concorso di coniuge e figli » (articolo 542 del codice civile), in tema di « Successione dei figli legittimi e naturali » (articolo 566 del codice civile) e in tema di « Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle » (articolo 582 del codice civile). Le modifiche proposte si pongono nel senso di prevedere che tali norme si applichino non soltanto agli ascendenti legittimi, ma anche a quelli naturali.

Con il comma 22, infine, si abrogano le disposizioni contenute negli articoli 579 e 580 del codice civile in tema di « Concorso del coniuge e dei genitori » e in tema di

« Diritti dei figli naturali non riconoscibili », eliminando, da un lato, la norma per la quale in caso di concorso tra coniuge e genitori si ripartisce l'eredità per due terzi al coniuge e per un terzo ai genitori; dall'altro lato, abrogando le norme che di fatto discriminano i figli non riconoscibili rispetto agli altri figli, legittimi e naturali.

Con l'articolo 6 si sancisce il diritto del minore ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori e a tale fine lo Stato deve garantire i presupposti economico-sociali atti a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando essa è numerosa o incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli, quando il minore è in una situazione patologica, in quanto disabile, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza, nonché quando la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

L'articolo 7 stabilisce misure in favore di soggetti disabili e di soggetti anziani, impegnando lo Stato e, più in particolare, le istituzioni pubbliche specializzate e le aziende sanitarie locali, a porre in essere interventi a supporto delle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri disabili o anziani. Lo Stato deve altresì garantire le condizioni per la permanenza e l'integrazione dell'anziano e del disabile nella famiglia, o che agevolano l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare. Sono inoltre previsti incentivi in favore di associazioni e di comunità che operano a tale fine.

L'articolo 8 mira a promuovere l'associazionismo familiare, in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità. In base a tale principio, lo Stato deve valorizzare e sostenere le as-

sociazioni o le formazioni private volte a realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie, o a promuovere la maternità e a prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato. A tale fine è anche prevista l'istituzione, presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Registro nazionale dell'associazionismo familiare.

In tema di educazione, l'articolo 9 afferma che la famiglia è il luogo di elezione, rispetto alle altre istituzioni pubbliche, deputato all'educazione dei suoi componenti e in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società. Per questo motivo la famiglia deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa, attraverso adeguati strumenti di formazione e di promozione.

Con l'articolo 10 si riconosce il lavoro in ambito familiare, garantendo a tal fine la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 493 del 1999, relativo all'affermazione del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

In particolare, con il comma 2 si istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, la Commissione per il monitoraggio e l'elaborazione delle proposte di ampliamento degli strumenti normativi previsti dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, contenente disposizioni relative all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, al fine di destinare le provvidenze economiche, ivi previste, a beneficio di coloro i quali svolgono, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare.

L'articolo 11 riconosce il diritto della famiglia a un'abitazione adeguata alle sue esigenze, prevedendo la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento

alle famiglie numerose e di nuova formazione, nonché a quelle in cui sono presenti soggetti anziani o disabili. Inoltre, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili dei mutuatari che si trovano in difficoltà per il pagamento delle rate. I mutuatari possono chiedere di posticipare tali rate, prolungando la scadenza del mutuo primario, di un corrispondente numero di rate. Lo slittamento delle rate è possibile fino ad un massimo di diciotto mesi; sono ammesse due richieste, salvo l'avvenuto inizio delle azioni esecutive di recupero delle medesime rate.

L'articolo 12 impegna lo Stato a prevedere agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie.

Gli articoli da 13 a 17 sono tesi a modificare l'attuale sistema fiscale, introducendo il cosiddetto « quoziente familiare ». È noto, infatti, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introdotta in Italia con la riforma tributaria del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), individuava nel nucleo familiare l'unità impositiva richiedendo, oltre un determinato limite di reddito, il cumulo dei redditi familiari.

Con sentenza n. 179 del 1976, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'incostituzionalità del predetto cumulo, in quanto contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale del nostro Paese. Il cumulo, infatti, impediva alla moglie lo *status* giuridico di contribuente, essendo questa obbligata a imputare i suoi redditi al marito.

Infine, la Consulta giudicò non conforme al principio del *favor familiae*, che trova il proprio fondamento giuridico negli articoli 29, 30, 31, 34, 36 e 37 della Costituzione, il vantaggio che quella particolare tipologia di sistema tributario attribuiva alla convivenza di fatto rispetto al matrimonio.

A seguito di tale pronuncia, dunque, il legislatore ha individuato, a partire dal

1976, nell'individuo e non più nel nucleo familiare l'unità impositiva dell'IRPEF e, oggi, il numero di persone a carico e di percettori di reddito è considerato con un articolato sistema di detrazioni o di deduzioni.

Mentre la tassazione familiare è normalmente giustificata dalla considerazione che benessere individuale e capacità contributiva del singolo dipendono non solo dal reddito individuale, ma anche dalle risorse del nucleo a cui l'individuo appartiene e dalla numerosità dello stesso, la preferenza per la tassazione individuale deriva dalla necessità di affermare la sovranità individuale nelle scelte sull'impiego del proprio reddito.

Il trattamento della differente capacità contributiva di nuclei con caratteristiche demografiche diverse (numero di percettori e di carichi) è però oggetto di continuo dibattito e i numerosi interventi di riforma adottati dal legislatore nel corso degli anni ne sono una testimonianza.

In particolare, in occasione del dibattito sul disegno di legge finanziaria 1991 (poi divenuta legge n. 405 del 1990) e nel corso di un dibattito più recente, è stato ripresentato il tema della definizione dell'unità impositiva ed è stata suggerita l'adozione di un sistema che tiene conto dei carichi familiari simile al quoziente francese.

Con tale sistema il punto di riferimento del fisco non è più l'individuo, ma torna ad essere la famiglia. In questo caso, dunque, l'aliquota da applicare e l'imposta dovuta si calcolano per una « parte » di reddito, individuata dividendo il reddito complessivo familiare per un quoziente, che si ottiene attribuendo a ciascun individuo un coefficiente. L'imposta complessivamente dovuta dal nucleo si ottiene dalla moltiplicazione dell'imposta calcolata su ciascuna « parte » per il quoziente.

Uno studio delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) ha dimostrato che applicando il modello francese il risparmio fiscale per le famiglie non sarebbe mai inferiore al 22 per cento.

Un fisco più equo, poi, rappresenterebbe anche un efficace incentivo per le

giovani coppie a formare una famiglia e un volano per la ripresa demografica.

Osservando il funzionamento di questo particolare sistema impositivo, efficacemente utilizzato in Francia, ad esempio, si può affermare che il quoziente familiare, incorporando una vera e propria scala di equivalenza nella modalità di calcolo dell'imposta, è il sistema che maggiormente tiene conto dei bisogni crescenti al crescere del nucleo e che attribuisce il maggiore vantaggio alle famiglie numerose.

Al pari delle altre tipologie di tassazione per parti, il quoziente familiare consente, dunque, di parificare il trattamento delle famiglie monoreddito a quelle bireddito, rispondendo a esigenze di equità orizzontale.

Occorre considerare, però, che l'applicazione di un quoziente familiare alla tassazione produce un'attenuazione della progressività, di cui beneficiano le famiglie ad alto reddito, soprattutto quelle dove esiste una forte differenziazione di reddito tra i coniugi, comportando un problema di equità verticale.

La proposta, quindi, è quella di applicare il sistema del quoziente familiare solo per i nuclei familiari con reddito fino a 100.000 euro, in tal modo favorendo solo le famiglie a reddito basso e medio.

Al fine di incentivare la natalità, infine, si è assegnato un elevato valore (pari all'unità) al coefficiente attribuito dal secondo figlio in poi, in modo da accrescere il beneficio fiscale per le famiglie più numerose.

In sostanza, il quoziente potrebbe essere differente a seconda che i contribuenti siano un individuo singolo, una coppia monoreddito o un nucleo bireddito, e potrebbe attribuire ai carichi familiari il peso di un'unità a partire dal secondo figlio secondo il seguente schema:

a) 1 qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo senza figli;

b) 1,5 qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con un figlio o da una coppia sposata monoreddito senza figli;

c) 2 qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia sposata mono-reddito con un figlio o da una coppia sposata bireddito senza figli;

d) 2,5 qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con due figli o da una coppia sposata bireddito con un figlio;

e) 3 qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia sposata mono-reddito con due figli;

f) 3,5 qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con tre figli o da una coppia sposata bireddito con 2 figli;

g) 4 qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia sposata mono-reddito con tre figli;

h) 4,5 qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con quattro figli o da una coppia sposata bireddito con tre figli;

i) 5 qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia sposata mono-reddito con quattro figli.

Con l'articolo 15 si è provveduto a modificare alcune disposizioni del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, recante la disciplina delle detrazioni per oneri familiari.

In particolare:

a) all'alinea si è innalzato l'importo che i contribuenti possono detrarre dall'imposta lorda per gli oneri sostenuti, portandolo dal 19 al 23 per cento. Questo importo si applica a tutti gli oneri sostenuti dalle famiglie di cui all'elenco contenuto nel medesimo articolo 15;

b) si è innalzato il limite di 3.600 euro (7 milioni di lire), portandolo a 5.000 euro, previsto dalla lettera b), relativo alla detrazione dall'imposta lorda degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, per mutui garantiti da ipoteca su immobili,

contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso;

c) si è modificata la lettera c), con riguardo alle detrazioni per le spese sanitarie. La lettera c) prevede attualmente che le spese sanitarie possano essere detratte superata la soglia di 250.000 lire (129 euro). La modifica apportata abbassa la medesima soglia a 100 euro;

d) si è modificata la lettera c-bis) per adeguarla alla modifica apportata alla lettera c);

e) si è modificata la lettera d), con riguardo alle detrazioni per le spese funebri che attualmente sono consentite per un importo non superiore a 1.500 euro. Tale limite è stato innalzato a 3.000 euro;

f) si è sostituita la lettera e), prevedendo la possibilità di detrarre le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria per un importo complessivamente non superiore a 3.700 euro. Attualmente la lettera e) prevede che la possibilità di detrarre le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria non possa essere superiore a quella stabilita per le tasse e per i contributi degli istituti statali;

g) sono state introdotte le lettere: *i-nonies*), con la quale si dà la possibilità di detrarre le spese sostenute in occasione del matrimonio per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro. Tra tali spese rientrano anche quelle relative alla cerimonia nuziale e quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione coniugale; *i-decies*), con la quale si consente la detrazione delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo non superiore a 832 euro annui, per ogni figlio.

Con l'articolo 16 sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », allo

scopo di consentire ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori che sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore.

Con l'articolo 17, si è predisposta la copertura finanziaria degli articoli 13, 14, 15 e 16, valutata in 8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2007, utilizzando le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

L'articolo 18 stabilisce la competenza del Ministro delle politiche per la famiglia

in relazione alle iniziative programmatiche e agli interventi riguardanti la famiglia, istituendo al contempo presso il relativo Dipartimento l'Ufficio nazionale per la famiglia, cui competono le attività di studio e di programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia, di studio e di programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai settori maternità, denatalità, minori, anziani, disabili, istituzioni sociali, abitazione, educazione e fisco, nonché l'attività di monitoraggio dell'impatto sociale della legislazione nazionale e regionale vigente sulla famiglia.

L'articolo 19, infine, stabilisce la data di entrata in vigore.



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione, nonché dei principi contenuti negli atti internazionali vigenti in materia di diritti umani, e in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. L'attuazione delle finalità della presente legge è garantita dall'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, nonché delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla medesima legge, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

## ART. 2.

*(Principi fondamentali).*

1. La famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti, destinataria di tutela da parte dello Stato e, più in generale, punto di riferimento sensibile della globalità degli effetti giuridici prodotti nello Stato.

2. Lo Stato riconosce la famiglia come realtà sociale preesistente alla comunità politica e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.

3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità e, in forza di tale riconoscimento, promuove il servizio pubblico alla famiglia, definito ai sensi del comma 4, e realizza in base a forme di cooperazione con le regioni, con le province e con i comuni un'organica e integrata politica di sostegno e valorizzazione del nucleo familiare. A tale fine, nel rispetto delle convinzioni etiche, politiche e religiose dei cittadini, lo Stato tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare cura e attenzione al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di assistenza e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce e incentiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali, sanitarie, economiche e nell'organizzazione dei servizi, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale che la famiglia svolge nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettano i principi e i criteri fissati dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale nonché dagli

atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefici del servizio stesso.

ART. 3.

*(Norme per la legislazione regionale).*

1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni normative, perseguono i seguenti obiettivi:

a) sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo;

b) garantire la libertà delle scelte educative per i figli anche attraverso adeguati sostegni di carattere economico e la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione;

c) garantire il diritto alla procreazione e al dignitoso mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose;

d) assicurare adeguato sostegno all'assistenza diretta da parte delle famiglie ai cittadini anziani e disabili;

e) promuovere e sostenere, in accordo con i comuni, le iniziative finalizzate alla costituzione di reti primarie di solidarietà, nonché l'associazionismo e la cooperazione familiare, al fine di favorire lo sviluppo di forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;

f) promuovere, in accordo con i comuni, le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie di assumere efficacemente la piechezza delle proprie funzioni educative e sociali;

g) promuovere, in accordo con i comuni, la realizzazione di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

h) promuovere, in accordo con i comuni, attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore e che aiutano a combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

i) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di basso reddito o comunque di disagio, nonché l'adeguata formazione e il costante aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia;

l) promuovere l'attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandono, nonché iniziative a sostegno della madre e del bambino vittime di violenze familiari;

m) promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

n) realizzare interventi volti a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che possono indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nonché a diffondere informazioni relative alla possibilità di partorire o di affidare il neonato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale conservando l'anonimato.

#### ART. 4.

##### *(Diritto alla famiglia).*

1. La famiglia svolge un ruolo fondamentale rispetto a tutti gli individui che la

compongono e che assumono nell'ambito della stessa una posizione di centralità.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare e a fare parte di una famiglia e a tale fine lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tali diritti, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni.

3. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.

#### ART. 5.

##### *(Diritti dei figli).*

1. I figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio godono di uguali diritti e tutele di fronte alla legge.

2. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — (*Parentela*). — La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso ».

3. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì, effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo anno di età. Il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende riconoscere il proprio figlio. Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento del proprio figlio naturale ».

4. Al fine di consentire al minore di essere educato e mantenuto dai propri

genitori naturali, fermi restando gli interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi il genitore minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e in attuazione di quanto disposto dal comma 4, al fine di assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al mantenimento e all'educazione del figlio naturale riconosciuto, è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 5 per le finalità ivi previste.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il riconoscimento il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del geni-

tore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale ».

10. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori ».

11. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — (*Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*). — Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento o da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione ».

12. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione ».

13. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: « o legittimati » sono sostituite dalle seguenti: « o naturali riconosciuti ».

14. All'articolo 317-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il procedimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili ».

15. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: « i legittimati e » sono soppresse.

16. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme dell'articolo 732 ».

17. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « ascendenti legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « o naturali ».

18. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.

19. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.

20. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « i legittimati e » sono soppresse;

b) alla rubrica, le parole: « legittimati e » sono soppresse.

21. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 573. — (*Successione dei figli naturali*). — Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279 ».

22. Gli articoli 579 e 580 del codice civile sono abrogati.



23. All'articolo 582 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali »;

b) alla rubrica, dopo la parola: « legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali ».

24. All'articolo 687 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « o legittimato » sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento e soltanto in seguito riconosciuto ».

#### ART. 6.

##### *(Diritti dei minori).*

1. Il minore ha diritto ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva.

2. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori e a tale fine lo Stato garantisce i presupposti economico-sociali atti a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:

a) la famiglia è numerosa o incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;

b) il minore è in una situazione patologica, in quanto disabile, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza;

c) la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenze di ordine psicopedagogico e culturale.

## ART. 7.

*(Interventi a sostegno dei disabili e dei soggetti anziani).*

1. Lo Stato e, in particolare, le istituzioni pubbliche specializzate e le aziende sanitarie locali, attuano interventi a supporto della famiglia con particolare riguardo alle famiglie che prestano assistenza a uno o più dei loro membri disabili o anziani.

2. Lo Stato garantisce altresì le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione del soggetto anziano o disabile nella famiglia, o che agevolano comunque l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare.

3. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alle famiglie che prestano assistenza ai soggetti di cui al presente articolo, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e di comunità che operano a tale fine.

## ART. 8.

*(Promozione dell'associazionismo familiare).*

1. Lo Stato attua il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la loro personalità. In base a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni o le formazioni private rivolte a:

a) realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie conformemente ai loro compiti sociali ed educativi;

b) promuovere la maternità e prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato.

2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare.

ART. 9.

*(Educazione).*

1. La famiglia è il luogo di elezione, rispetto alle altre istituzioni pubbliche, deputato all'educazione dei suoi componenti e in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società.

2. La famiglia, quale soggetto responsabile dell'educazione dei suoi componenti ai sensi del comma 1, deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.

3. Spetta allo Stato fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate psicologicamente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione, nonché promuovere forme di educazione al valore sociale della famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 10.

*(Lavoro svolto in ambito familiare).*

1. Al fine di riconoscere e tutelare il lavoro svolto in ambito familiare, lo Stato garantisce la piena attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, relativo all'affermazione del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Commissione per il monitoraggio e l'elaborazione delle proposte di ampliamento degli strumenti normativi previsti dall'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di destinare le provvidenze economiche, ivi previste, a beneficio di coloro i quali svolgono, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività

di lavoro domestico finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2.

#### ART. 11.

*(Diritto familiare all'abitazione e istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).*

1. Lo Stato riconosce il diritto della famiglia a un'abitazione adeguata alle sue esigenze e a tale fine attua interventi programmatici che prevedono la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, nonché a quelle in cui sono presenti soggetti anziani o disabili.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Il Fondo interviene, su richiesta degli interessati, presentata presso l'istituto di credito concessionario del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini della copertura dei costi delle procedure bancarie e delle spese notarili relativi al mutuo che i mutuatari non sono in grado di coprire. I mutuatari possono richiedere di posticipare il pagamento delle rate del mutuo, nonché la data di scadenza finale del medesimo, che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate ai sensi della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente. La richiesta di posticipo delle rate è coperta dalle stesse garanzie presentate per ottenere il mutuo.

4. Il posticipo delle rate richieste ai sensi del comma 3 è consentito fino a un massimo totale di diciotto mesi e può essere richiesto per un massimo di due volte, salvo l'avvenuto inizio di azioni esecutive avviate per il recupero delle medesime rate da parte dell'istituto di credito interessato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.

6. All'onere previsto dal comma 2, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui al citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006.

#### ART. 12.

*(Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie).*

1. Lo Stato, per emancipare le famiglie dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie medesime.

#### ART. 13.

*(Quoziente familiare).*

1. Il reddito familiare, determinato secondo il metodo del quoziente familiare, è

ottenuto sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati, minori di età o dichiarati totalmente invalidi al lavoro, e quelli di età non superiore a ventisei anni che frequentano corsi di studio di tirocinio gratuito, nonché delle altre persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi dalla valutazione del diritto all'assegno sociale.

ART. 14.

*(Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il nucleo familiare).*

1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.

2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, divisi per:

a) 1, se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo senza figli;

b) 1,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con un figlio o da una coppia sposata monoreddito senza figli;

c) 2 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con un figlio o da una coppia sposata bireddito senza figli;

d) 2,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con due figli o da una coppia sposata bireddito con un figlio;

e) 3 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con due figli;

f) 3,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con tre figli o da una coppia sposata bireddito con due figli;

g) 4 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con tre figli;

h) 4,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con quattro figli o da una coppia sposata bireddito con tre figli;

i) 5 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con quattro figli.

3. Il coefficiente di cui al comma 2, lettere h) e i), è aumentato di una unità per ogni figlio a carico successivo al quarto.

4. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:

a) di 0,5 per ciascun figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) di 0,5 per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;

c) di 0,2 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-

sive modificazioni, sono applicate le aliquote stabilite dall'articolo 11 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. L'imposta lorda sul reddito complessivo del nucleo familiare è ottenuta moltiplicando il valore determinato ai sensi del primo periodo del presente comma per il medesimo coefficiente utilizzato per determinare la base imponibile ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Il trattamento fiscale determinato secondo il modello del quoziente familiare si applica a tutti i redditi familiari fino a un ammontare pari a 100.000 euro. Oltre tale importo si applicano le modalità di tassazione previste dal comma 2, lettera *a*).

7. I contribuenti hanno, in ogni caso, la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per la tassazione a base individuale, purché vi sia il consenso di entrambi i coniugi.

#### ART. 15.

*(Modifiche alla disciplina delle detrazioni previste dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « un importo pari al 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 23 per cento »;

*b)* alla lettera *b*), primo periodo, le parole: « 7 milioni di lire », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

*c)* alla lettera *c*), le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte che eccede 100 euro »;

*d)* alla lettera *c-bis*), le parole: « lire 750.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 387 euro » e le parole: « lire 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 euro »;



e) alla lettera d), le parole: « per importo non superiore a 3 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 3.000 euro »;

f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 3.700 euro »;

g) dopo la lettera *i-octies*) sono aggiunte le seguenti:

« *i-novies*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi;

*i-decies*) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per una detrazione complessiva non superiore a 832 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili nido ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere *i-novies*) e *i-decies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, lettera g), del presente articolo.

## ART. 16.

*(Presentazione della dichiarazione dei redditi).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso previsto dal presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi ».

## ART. 17.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, valutato in 8 miliardi di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

## ART. 18.

*(Norme di organizzazione).*

1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia previsti dalla presente legge sono di competenza del Ministro delle politiche per la famiglia; le iniziative e gli interventi che riguardano singoli settori, sono assunti dal

medesimo Ministro, di concerto con i Ministri interessati.

2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio nazionale per la famiglia.

3. La struttura dell'Ufficio di cui al comma 2 è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia.

4. All'Ufficio di cui al comma 2, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:

a) le attività di studio e di programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia, nonché le attività di studio e di programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: maternità, denatalità, minori, soggetti anziani, disabili, istituzioni sociali, abitazione, educazione e fisco;

b) l'attività di monitoraggio dell'impatto sociale della legislazione nazionale e regionale vigente sulla famiglia.

#### ART. 19.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,60



\*15PDL0028410\*